

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a P. il (Omissis)

B.B. nato a P. il (Omissis)

avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

uditi il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, la quale ha concluso per il rigetto; nonché l'avv. Salvatore Sansone del foro di Termini Imerese per A.A.e B.B., il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, con la quale B.B. e A.A. erano stati ritenuti penalmente responsabili del reato p. e p. dagli artt. 113 e 589, cod. pen. ai danni della minore C.C., per avere omesso di esercitare la dovuta vigilanza su un gruppo di ventidue bambini, compagni di classe del figlio, invitati a festeggiarne il compleanno in una villetta di proprietà degli stessi, sita all'interno di un residence, lasciando che detti minori - affidati dai rispettivi genitori alla loro custodia - girassero all'interno di tale residence in assenza dei predetti o, comunque, di altre persone idonee, non controllandone gli spostamenti, la maggior parte dei minori essendo stati muniti di asciugamano e costume da bagno, alcuni, compresa la vittima, essendosi allontanati dopo il pranzo dalla villetta verso il litorale per fare il bagno, tuffandosi dagli scogli, nonostante sulla spiaggia vi fosse la bandiera rossa e non vi fosse assistenza bagnanti, così cagionando per colpa la morte della citata minore, la quale, dopo essersi tuffata a mare dagli scogli, non riusciva a tornare a riva, decedendo per arresto cardiocircolatorio e asfissia, provocati da annegamento.

La Corte d'Appello, nel rispondere alle censure veicolate con il gravame, ha affermato che l'esame delle evidenze istruttorie aveva dimostrato la materialità della condotta anti doverosa degli imputati, secondo il paradigma della condotta omissiva colposa, nonché il suo collegamento eziologico con l'evento, osservando che tra la vittima e gli imputati si era instaurata una relazione tra affidato e affidatario, gli imputati

disponendo di un patrimonio di conoscenze che li aveva posti in condizione di tenere la condotta doverosa, ritenuta pertanto perfettamente esigibile. Inoltre, costoro avrebbero dovuto vigilare costantemente sui minori loro affidati, impedendo loro di fare il bagno o, al più, accompagnandoli sulla spiaggia, alcuni di essi avendo manifestato detta intenzione già durante il pasto. Gli imputati, invece, ben consci di un simile intendimento, si erano limitati a un ammonimento orale, senza mettersi in condizione di intervenire senza indugio per fermarli, avendo alcuni ragazzini già fatto il bagno nella mattinata, senza che gli imputati se ne fossero avveduti. L'allegata circostanza di un ritorno del A.A. nella villetta era stata smentita da prove dichiarative attestanti, invece, che nessuno era rientrato dopo che i due coniugi avevano lasciato l'immobile e la condotta della vittima non era stata imprevedibile, avendo gli imputati saputo delle intenzioni dei ragazzini, tenuto anche conto della prossimità dell'alloggio al mare. Ha, poi, ritenuto legittimate le parti civili, genitori della minore deceduta, rigettando il motivo; con il quale gli imputati avevano rappresentato l'allontanamento della vittima dal nucleo familiare di origine, in forza di un provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni, rilevando che i genitori non erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e che, a prescindere dalla non coabitazione con la figlia, gli stessi avevano subito una lesione al diritto (Omissis) della sfera affettiva che caratterizza la vita familiare.

2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando due motivi, in punto obblighi di garanzia assunti dagli imputati e legitimitatio ad causam e ad processum delle parti civili.

In particolare, quanto al primo punto, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a vizio della motivazione, per avere i giudici errato nella individuazione e valutazione dei doveri connessi alla ritenuta posizione di garanzia, travisando la ricostruzione fattuale, gli obblighi di vigilanza non potendo ricomprendere anche la previsione e prevenzione del bagno a mare.

Quanto, invece, alla seconda doglianza, la difesa ha affermato che le parti civili non sarebbero titolari di un diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale derivato dalla morte accidentale della figlia, atteso che i genitori non coabitavano e non potevano neppure avere contatti con la stessa, a causa di un permanente divieto di incontri che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe interrotto la relazione familiare. Ha, poi, sostenuto la non conferenza dei richiami operati in sentenza ai principi di legittimità, rilevando la necessità di un diverso approccio per la valutazione della questione in sede di legittimità. In particolare, il deducente ha rilevato che l'istruttoria del processo minorile si era conclusa con un affido permanente per gravi ragioni di carenza e inadeguatezza socio-educative, avendo la stessa minore confidato ai suoi compagni esperienze sessuali in ambito familiare, delle quali la madre era a conoscenza. Per tali fatti la minore non si sarebbe più sentita legata ai genitori naturali, mostrando entusiasmo e serenità nell'intrapreso percorso di affidamento. Le reiterate e motivate valutazioni di inadeguatezza alle funzioni genitoriali avrebbero determinato il venir meno dell'elemento della convivenza e annullato i vincoli reciproci di solidarietà, affetto e sostegno economico e di esistenza del nucleo familiare, indispensabili ai fini della configurabilità della legittimazione ad agire per il risarcimento, richiamando alcuni passaggi relativi al procedimento minorile e allegando come significativa la circostanza che, nell'istruttoria, era stata ribadita la nomina di un tutore per la minore.

3. La difesa delle parti civili D.D.e E.E. ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con conferma della sentenza.

## Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giustificativo della decisione, nella specie, dovendo la stessa esser letta unitamente a quella appellata, stante la conformità dei giudizi. Sicché è necessario precisare quali sono i limiti del sindacato di legittimità sulla verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo rispetto alle doglianze formulate in punto di accertamento degli obblighi connessi alla posizione di garanzia e di sussistenza del nesso di causa tra le omissioni contestate e l'annegamento della giovane vittima.

Intanto, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo se il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, o se entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 -01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Inoltre, il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). Va, poi, ribadito che sono estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, inferendosene, dunque, l'inammissibilità di quelle doglianze con le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01. In ogni caso, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

3. Fatte tali premesse, il primo motivo è manifestamente infondato.

Quanto al tema dell'accertamento degli obblighi assunti dai genitori del festeggiato nei confronti dei suoi compagni minorenni, la difesa si è limitata a formulare, in maniera reiterativa e, a tratti, anche ridondante, un mero dissenso rispetto alla valutazione del compendio probatorio, dal quale era emersa, per come motivatamente affermato in sentenza, alla stregua delle prove analiticamente richiamate, la prevedibilità dell'iniziativa incauta dei bambini e il sostanziale abbandono di costoro a se stessi, sin dalla fine del pasto. Del tutto prevedibile, poi, era la scelta dei minori di recarsi a fare il bagno in un tratto di spiaggia, ove ciò non era né controllato né consentito, avendo gli stessi manifestato la loro volontà in tale senso, come noto agli imputati.

La decisione è del tutto coerente con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità elaborati nel percorso di affinamento della responsabilità del soggetto che riveste una posizione di "garanzia" nei confronti di un altro soggetto o di una categoria di persone. Si è, infatti, definitivamente precisato che essa inerisce a precisi obblighi discendenti dallo speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante rispetto a un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente (Sez. 4, n. 33596 del 19/05/2021, V., Rv. 281747 - 01) e che, a tal fine, nell'individuazione dei reali destinatari degli obblighi protettivi, vengono in rilievo le funzioni in concreto esercitate dal soggetto agente (Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992, Giuliani, Rv. 191185 - 01), spettando all'interprete di procedere alla selezione delle diverse posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita - non tipizzati dal legislatore - corrispondenti a una situazione di passività, in cui versi il titolare del bene protetto; l'interprete,

in tale ambito ricostruttivo, deve individuare il contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia (Sez. 4, n. 33596/2021 cit. in motivazione).

In tal senso, dunque, la posizione di chi - in base alla teoria del rischio che definisce e affina quella della posizione di garante - gestisce una determinata situazione produttiva, per l'appunto, di un determinato rischio per i terzi, esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., rimanendo affidata all'interprete la selezione dei garanti (o gestori del rischio), compito particolarmente complesso, specialmente nell'ambito della cooperazione colposa e che l'interprete deve svolgere tenendo presente lo scopo del diritto penale che "è proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori" (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, in motivazione).

Pertanto, alla stregua di quello che costituisce parimenti principio consolidato, affermato da questa Corte, ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv.262440 - 01).

Nella specie, i giudici territoriali hanno correttamente definito il contesto nel quale era sorto il rapporto tra la vittima e gli imputati, rinvenendovi un dovere di custodia da essi spontaneamente assunto con l'invito di una pluralità di minori ai festeggiamenti del figlio, tale da creare una situazione di fatto, nella quale il soggetto passivo era entrato nella sfera di disponibilità e controllo dei due imputati, siccome agli stessi affiato (Sez. 5, n. 18665 del 03/02/2021, S., Rv. 281080 -01; Sez. 4, n. 2030 del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517 - 01; n. 21869 del 25/05/2022, Tomasso, Rv. 283387 - 01). E, rispetto alla ricostruzione contenuta nelle sentenze conformi, la difesa non ha introdotto alcun elemento atto a incrinare la correttezza e a escludere dall'obbligo di custodia spontaneamente assunto il rischio specifico di balneazione

non assistita da parte dei giovanissimi invitati, lasciati incustoditi e sostanzialmente liberi di porre in essere un prevedibile comportamento imprudente, tale anche in relazione a quanto dagli stessi preannunciato.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La risposta che la Corte d'Appello ha dato alla censura, ribadita in termini sostanzialmente invariati anche con il ricorso, ha posto in evidenza il dirimente dato che i genitori della giovane vittima non erano stati mai dichiarati decaduti dalla relativa responsabilità genitoriale, laddove il primo giudice, in maniera assai analitica, aveva ritenuto di ripercorrere addirittura quell'altra vicenda processuale, nel corso della quale la bambina era stata allontanata dai genitori in forza di provvedimenti giudiziali adottati sulla scorta di elementi fattuali rimasti controversi (nel

procedimento per le asserite molestie subite dalla minore a opera del fratello il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, disposta dal GIP con decreto 09/05/2017, nel quale la valutazione del richiedente era stata condivisa poiché era stata la stessa minore a dire di aver fatto quelle confidenze per scherzo, tali riferiti essendo stati vaghi e decontestualizzati, come confermato anche dal consulente che aveva peraltro escluso tracce di disagio psicologico in presenza di abuso; il GIP aveva poi adottato altro provvedimento in data 04/05/2022, con il quale, rigettata la richiesta di archiviazione, aveva invece disposto l'iscrizione nel registro degli indagati dei componenti del collegio del Tribunale per i minorenni che avevano assunto le determinazioni inerenti alla minore deceduta).

L'analitica descrizione dei passaggi salienti di quella complicata vicenda processuale, contenuta nella sentenza appellata, peraltro, dà puntualmente conto dei costanti tentativi dei genitori di riallacciare i rapporti con la figlia e veder revocato il decreto di affidamento.

Alla luce di quanto precede, lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto che il distacco genitori-figlia non fosse avvenuto per volontà dei primi, versandosi in una ipotesi del tutto eccentrica rispetto alla compromissione volontaria del vincolo affettivo che farebbe venir meno la *legitimatio ad causam*. Cosciché, del tutto corretta è la motivazione censurata, nella parte in cui la Corte ha evidenziato che i genitori non avevano perduto la relativa capacità rispetto alla figlia, in assenza di elementi che ne attestassero, dunque, il venir meno del legame affettivo derivante dalla relazione parentale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Da essa non discende, invece, la rifusione delle spese alle parti civili, essendo stata formulata istanza di discussione in pubblica udienza, senza intervento delle predette parti, limitatesi a depositare memoria in cancelleria (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 285681 - 01). Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore delle parti civili. Oscuramento dati personali.

Conclusione

Così deciso il 28 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2025